

REGOLAMENTO ENIT S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
*(di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione a
quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023)*

	Elaborata	Verificata	Approvata
Direzione Funzione	Centrale Unica di Committenza	Direttore Generale	Consiglio di Amministrazione
Data	22 novembre 2024		

Adottato ed approvato con Delibera consiliare n. 36 del 22 novembre 2024

REGOLAMENTO ENIT PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

PREMESSE

ENIT S.p.A. con il presente regolamento, intende disciplinare l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di parità di trattamento, di rotazione, di trasparenza, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

DEFINIZIONI

- **Contratti o contratti pubblici** - i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- **Appalti pubblici**- i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- **Appalti pubblici di forniture** - i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- **Appalti pubblici di lavori**- i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
 - 1) l'esecuzione di lavori;
 - 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
 - 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- **Appalti pubblici di servizi**- i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi;
- **Contratti di rilevanza europea** - i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
- **Contratti sottosoglia** - i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
- **Settori ordinari** - i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica;
- **Settori speciali** - i settori dei contratti pubblici del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica;
- **Operatore economico** - una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese,

un ente senza personalità giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

- **Concessionario** - un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

- **Candidato** - un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

- **Offerente** - l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

- **Procedure di affidamento** - l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione;

- **Procedure aperte** - le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

- **Procedure ristrette** - le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dalla stazione appaltante;

- **Procedure negoziate** - le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici individuati (con apposita indagine di mercato o con consultazione preliminare di mercato ovvero attingendo all'albo fornitori di ENIT e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto);

- **Profilo di committente** - il sito informatico di una Stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal D.Lgs. 36/2023;

- **Determina a Contrarre** - atto formale (decreto o determina) di delibera a contrarre (art. 17 del codice) con cui si individuano gli elementi essenziali del contratto da affidare e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- **Lettera d'invito** – il documento, elaborato dalla Stazione Appaltante e trasmesso agli operatori economici invitati a presentare offerta, che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento e regola lo svolgimento della procedura;

- **CONSIP** - è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana; è una società per azioni il cui unico azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze del governo italiano ed opera nell'esclusivo interesse dello Stato come centrale di committenza realizzando il programma di razionalizzazione della spesa pubblica;

- **MEPA** - di Consip, Mercato elettronico della Pubblica amministrazione per effettuare acquisti di beni e servizio d'importo inferiore alla soglia comunitaria;

- **Stazione appaltante** - ENIT S.p.A. (di seguito ENIT);

- **CUP** - Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico necessario per tutti i progetti pubblici e non soltanto per le gare;

- **CIG** - Codice Identificativo Gara, è un codice alfanumerico univoco obbligatorio che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d'appalto.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 e relativi aggiornamenti periodici disposti con Regolamento delegato UE, in attuazione a quanto disposto dagli artt. 48 e ss. del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito definito "Codice").

Il presente Regolamento viene adottato in osservanza dei principi normativi cogenti ed inderogabili di cui al Codice e disciplina in particolare:

- la fase organizzativa e programmatoria dell'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- le procedure da osservare per l'affidamento dei contratti;
- la fase di aggiudicazione e stipula del contratto.

Tale regolamento si applica qualora l'importo sia inferiore alle soglie comunitarie indicate all'art. 14 del Codice.

Per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, è doveroso rispettare tutti i principi di cui al Codice.

Art. 2 – ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI, SISTEMA TELEMATICO DI GARA

ENIT ha istituito un elenco di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché esecutori di lavori cui eventualmente affidare prestazioni con affidamento diretto ovvero conseguentemente a procedure negoziate, secondo quanto previsto dal Codice.

Tale Albo è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto del Codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, ENIT ricorre a procedure di gara interamente gestite con apposito sistema telematico (di seguito definito "Piattaforma") come previsto dagli artt. 25-26 del Codice.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

La Piattaforma traccia tutte le fasi della procedura acquisitiva e le interlocuzioni con gli operatori economici. L'Ufficio Acquisti, in caso di ricorso alla procedura di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice (c.d. affidamento diretto di lavori o di servizi/forniture), può richiedere i preventivi anche a mezzo pec.

L'Ufficio Acquisti per lo svolgimento delle procedure acquisitive in argomento può ricorrere anche alle Centrali di committenza/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, laddove possibile e ritenuto conveniente, in ragione della tipologia di acquisizione e delle condizioni offerte. Dette valutazioni vengono svolte dalla Direzione richiedente.

Art. 3 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art.

14 del Codice (*“Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti”*). Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno anche pluriennale in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria trova applicazione l'art. 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Art. 5 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Per gli acquisti di specie deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'ANAC stessa.

Per gli acquisti sottosoglia, ove dovuto, sia ENIT che gli operatori economici partecipanti alla procedura debbono provvedere al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, istituito dall'art. 1, comma 65 e 67, della L. n. 266/2005 e s.m.i., con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dalla medesima Autorità.

Con riferimento ad ogni singola acquisizione, il Codice CIG viene acquisito dal Responsabile Unico del Progetto o dal Responsabile della fase di affidamento della sede Centrale di ENIT individuati, di volta in volta, in base alla tipologia di affidamento secondo le modalità indicate nel successivo articolo 7.

Art. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Fermi restando i poteri autorizzativi e di firma nonché le competenze in capo ai vari settori previsti dall'organizzazione interna, per ogni procedura di acquisizione viene nominato un Responsabile Unico del Progetto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023.

ENIT individua nell'atto di adozione un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, se non già individuato in fase di programmazione.

ENIT, con specifico atto formale, può nominare quale RUP dipendenti della Società che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del Codice per l'affidamento di servizi diversi dall'ingegneria e dall'architettura.

Dovendo essere garantita la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, deve essere applicato un criterio di rotazione nell'affidamento dell'incarico di RUP, fatte salve le professionalità e le competenze necessarie al ruolo.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all'art. 16 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 15, comma 2 del Codice).

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice Etico e dal Codice di comportamento adottato dalla Società, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nell'allegato di riferimento del Codice.

Art. 7 - RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI E PROGRAMMAZIONE ACQUISTI

In coerenza con l'art. 37 del Codice, ENIT adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

In particolare:

- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore si stima sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del Codice.
- il programma triennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di beni e di servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente nonché sulle altre piattaforme previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Per l'avvio delle procedure di affidamento, sulla base della programmazione di cui al precedente articolo, ovvero di segnalazioni di fabbisogno *ad hoc*, ENIT predispone, a firma del soggetto individuato secondo il sistema di deleghe vigente, una Determina a contrarre, ex art. 17 del Codice, o atto ad essa equivalente, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nella procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, tramite Determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

In caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale, ove richiesti.

L'affidamento diretto è perfezionato con un unico atto che contiene contestualmente la decisione di/determina a contrarre e l'atto di affidamento; in ogni caso ENIT può adottare due atti separati.

Resta inteso che per l'acquisto di beni, servizi e forniture - necessari allo svolgimento di attività promozionali o comunque legate alla mission istituzionale di ENIT S.p.A. - è obbligatorio per la Direzione richiedente verificare preventivamente che quanto richiesto rientri tra quelle già autorizzate secondo il sistema di deleghe vigenti.

Qualora il RUP non fosse stato precedentemente individuato sarà nominato nella Determina a contrarre.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti speciali eventualmente richiesti da ENIT.

ART. 9 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, in base al quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione anche quando sussistono le condizioni di cui all'art. 49 comma 4 e 6 del Codice dei Contratti pubblici. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione nella Determina a contrarre che giustifichi la suddetta deroga.

Art. 10 – SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, ENIT motiva in merito alla scelta degli operatori economici da invitare.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici fa sì che l'invito al contraente uscente, come precisato al precedente articolo, possa avvenire esclusivamente quando sussistono motivazioni di carattere eccezionale che dovranno essere adeguatamente argomentate con apposita relazione e la stessa motivazione deve essere inserita nella Determina a contrarre; in ogni caso l'invito al contraente uscente è ammesso laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali ENIT, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Art. 11 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento.

Qualora consentito, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo di cui agli importi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici oppure mediante predisposizione di un'indagine di mercato o confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi di cui all'art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice può avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Art. 12 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'operatore economico dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del Codice nonché gli eventuali ulteriori requisiti speciali richiesti da ENIT.

Art. 13 – CONTROLLO DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO

Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

ENIT verifica le dichiarazioni fornite e quando, in conseguenza dell'accertamento, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto (se ancora attivo), all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se prestata), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie si procederà ad effettuare tutti i controlli secondo le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023.

Il RUP comunica l'esito positivo del controllo dei requisiti e la conseguente aggiudicazione dell'affidamento diretto al soggetto individuato, al fine di procedere alla stipula del contratto.

Art. 14 – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL' ART. 50, COMMA 1 LETT. A) E B)

Per gli affidamenti di importi previsti dall'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, ENIT può procedere con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze

pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

In caso di consultazione di più operatori ENIT prima di avviare la procedura può predisporre la Determina a contrarre o atto ad essa equivalente.

ENIT, nel rispetto del principio di concorrenza, può disporre una consultazione preliminare per l'individuazione degli operatori economici da consultare mediante una o più delle seguenti alternative:

- verificando se all'interno dell'Albo Fornitori in uso a ENIT siano presenti operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche oggetto di affidamento;
- ricorrendo all'Albo Fornitori della Piattaforma in uso;
- ricorrendo al MEPA, o ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza;
- pubblicando un avviso di indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse o di preventivi.

Attraverso la predetta consultazione ENIT individuerà la soluzione migliore nel rispetto delle caratteristiche e delle qualità tecniche del servizio o del bene da acquisire nonché tenendo conto dell'importo dell'affidamento di che trattasi.

In alternativa, per ragioni di opportunità legate alla prestazione da acquisire, ENIT potrà consultare Operatori economici non individuati secondo le modalità di cui sopra ma la Direzione richiedente dovrà darne opportuna motivazione.

Selezionato l'operatore economico aggiudicatario ENIT predispone la determinazione di affidamento nella quale è motivata la soluzione prescelta.

L'operatore prescelto deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi artt. 94, 95, 98 e 100 del Codice – qualora richiesti da ENIT – nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate nei medesimi articoli.

Art. 15 – INDAGINI DI MERCATO

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 16 – ACQUISIZIONE PER IMPORTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D) ED E).

ENIT può procedere per affidamenti di importo indicati all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) secondo le seguenti modalità:

- a) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,

per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

La procedura si articolerà nelle fasi di seguito indicate:

a) predisposizione della determinazione a contrarre;

b) individuazione degli operatori economici mediante una o più delle seguenti alternative:

- selezione dall'albo fornitori di ENIT, in base alla categoria merceologica oggetto di affidamento,

ovvero

- ricorso all'Albo Fornitori della Piattaforma in uso,

ovvero

- ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza,

ovvero

- pubblicazione sul Profilo del committente e sulla Piattaforma in uso di un avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici idonei presenti nell'albo non sia sufficiente ENIT può procedere ad integrare gli operatori mediante pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato oppure ricorrendo al MEPA, alla Piattaforma in uso o ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza.

c) trasmissione dell'invito – tramite Piattaforma telematica in uso - per la presentazione delle offerte agli operatori economici individuati;

d) nomina, se utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da parte dell'organo competente della "Commissione giudicatrice" ai sensi dell'art. 51 del Codice, successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte;

e) valutazione delle offerte pervenute da parte della Commissione giudicatrice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero da parte del RUP nel caso di criterio del minor prezzo;

f) verifica dei requisiti generali e speciali in capo al RUP, sulla base della graduatoria provvisoria stilata dalla commissione giudicatrice o dal RUP medesimo;

g) predisposizione della nota a firma del RUP da trasmettere all'organo competente con la proposta di aggiudicazione definitiva nei confronti dell'operatore individuato;

h) predisposizione della determina di aggiudicazione/affidamento a firma dell'organo competente;

i) trasmissione- tramite Piattaforma in uso - della comunicazione di aggiudicazione definitiva agli Operatori economici partecipanti;

l) stipula del contratto.

ENIT avvia la procedura con una determinazione a contrarre che, secondo i principi disposti dal Codice, contiene le seguenti informazioni:

- l'oggetto dell'affidamento;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;

- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che sarà seguita con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'eventuale avviso di indagine esplorativa di mercato dovrà essere autorizzato nella determinazione a contrarre, pubblicato sulla Piattaforma telematica e opportunamente pubblicizzato sul sito web di ENIT nella sezione dedicata alla "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Bandi di gara e contratti".

L'eventuale candidatura dell'operatore economico non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ENIT che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Gli operatori invitati a presentare un'offerta saranno selezionati in un numero almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente.

La lettera d'invito/disciplinare di gara sarà inviata, insieme alla documentazione di gara predisposta, alle imprese individuate secondo le modalità di cui sopra. La documentazione di gara trasmessa dovrà contenere i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, con caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo posto a base d'asta;
- i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 100 del Codice nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dagli artt. 94, 95 e 98 dello stesso che gli operatori economici dovranno possedere per la partecipazione alla procedura;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 108 del Codice, ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 del Codice.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici in caso di procedura di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ENIT procede come di seguito:

a) Seduta pubblica per l'apertura dei plichi ricevuti, della Busta A "Documentazione Amministrativa"; tale attività può essere svolta, in alternativa dalla Commissione giudicatrice, dal RUP con l'assistenza di almeno una risorsa dell'Ufficio preposto, ovvero da un Seggio di gara; con possibilità di valutare contestualmente l'ammissione o meno alla successiva fase di gara; peraltro, qualora detta attività sia svolta dalla Commissione giudicatrice, al termine dell'attività che precede, la stessa procede alla apertura della Busta B "Offerta Tecnica" per la rendicontazione di quanto contenuto.

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa e di apertura della Busta B "Offerta Tecnica", la Commissione giudicatrice procede come di seguito:

a) Seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica con conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice;

b) Seduta pubblica per l'apertura della Busta C "Offerta Economica" con attribuzione del conseguente punteggio e redazione della graduatoria provvisoria.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici in caso di procedura di gara secondo il criterio del minor prezzo il RUP (nell'eventualità con l'assistenza di almeno una risorsa dell'Ufficio preposto) procede come di seguito:

a) Seduta pubblica per l'apertura dei plichi ricevuti, della Busta A "Documentazione amministrativa", con possibilità di valutare contestualmente l'ammissione o meno alla successiva fase di gara, e (della Busta C "Offerta Tecnica" se prevista, anche se non oggetto di valutazione tecnica, nonché) della Busta B "Offerta Economica" con redazione della conseguente graduatoria provvisoria.

Per le procedure di tipo aperto (RDO) e che consentono l'immediata presentazione dell'offerta (struttura monofasica), ENIT si riserva di procedere con l'inversione procedimentale di cui all'107, comma 3, del Codice.

Tutte le sedute di gara di cui sopra si svolgeranno tramite la Piattaforma e - qualora previsto nell'atto di nomina- la Commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici che consentano sedute in collegamento anche a distanza tra i Commissari.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate e pubblicate sulla Piattaforma e sul sito web di ENIT nella sezione dedicata alla "Società Trasparente", sotto la voce "Bandi di Gara e Contratti".

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dal RUP obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 18, del Codice il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma, 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.

Art. 17 – TERMINI DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Dell'esito della procedura e della verifica dei requisiti è dato atto nel provvedimento di aggiudicazione.

Art. 18 – OBBLIGHI DI SICUREZZA

Le procedure per l'acquisto sottosoglia di lavori, forniture e servizi dovranno essere svolte prevedendo il rispetto della normativa che disciplina la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, ENIT redigerà il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinerà il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto pena la nullità.

Art. 19 – CAUZIONI

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 del Codice, ENIT non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106, salvo che nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Tali esigenze devono essere indicate nella Determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Qualora richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto.

La garanzia definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale; in casi debitamente motivati è facoltà di ENIT non richiederla.

La garanzia definitiva è svincolata dal RUP, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nei Contratti sarà sempre espressamente prevista la clausola di risoluzione di diritto, ex art. 1456 del C.C., nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013.

I controlli sui requisiti generali e speciali devono essere effettuati ai fini dell'aggiudicazione.

Nelle ipotesi eccezionali di anticipata esecuzione nei Contratti sarà prevista la seguente clausola: "il contratto è risolutivamente condizionato all'esito positivo di tutti controlli e le verifiche ancora in corso di espletamento ovvero espletate al momento della sottoscrizione del presente atto sul possesso di tutti i requisiti (generali e speciali) dichiarati dalla Contraente in sede di gara".

Art. 21- COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI

È dato avviso ai concorrenti, mediante apposita sezione della Piattaforma telematica e/o pubblicazione sul Profilo del committente ovvero mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

ENIT comunica d'ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla adozione (art. 90):

- a) La motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura a tutti i candidati o offerenti;
- b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
- c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
- e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).

Art. 22 – NORME SPECIFICHE PER LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA SVOLGERSI ALL'ESTERO.

Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, devono tenere conto dei principi fondamentali del Codice.

La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione è determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.

Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento.

La sede estera può utilizzare le seguenti procedure:

- a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro per forniture e servizi ed inferiore a 150.000 per lavori, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;
- c) procedura negoziata senza previa pubblicazione per contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro.

La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.

Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera (se esistente) e sul Profilo del committente.

La documentazione di gara è redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove è avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano.

Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale.

Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera può fissare requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.

Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto del principio di rotazione, mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera (se esistente) e sul Profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano.

Nel caso di procedura negoziata i contratti sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera può ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per i contratti aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo il Referente della Sede procede alla valutazione delle offerte pervenute.

Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organo competente nomina una commissione giudicatrice composta di non meno di tre e non più di cinque membri scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera, dipendenti della Sede di Roma o di altra sede.

Tale Commissione si riunirà presso la Sede ove sono pervenute le offerte, o tramite apposita piattaforma telematica che consenta il collegamento a distanza, e redigerà apposito verbale delle operazioni svolte.

Al Referente della Sede estera è demandata la responsabilità per tutto ciò che attiene la fase preparativa, esplorativa ed esecutiva del contratto.

Il Referente della Sede estera individua le disposizioni del presente articolo incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali.

Art. 23 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

L'esecuzione del contratto può avvenire solo in seguito alla sottoscrizione e protocollazione dello stesso.

Nei contratti relativi a forniture e servizi, di norma l'incarico di "Direttore di esecuzione del contratto" è in capo al RUP, salvo i casi espressamente previsti e disciplinati dal Codice.

Nei contratti relativi ai lavori l'incarico di "Direttore di esecuzione del contratto" è in capo a persona diversa dal RUP.

Qualora non ci sia tale coincidenza, su proposta del RUP, ENIT nomina il "Direttore di esecuzione del contratto" individuandolo tra i soggetti appartenenti al Servizio richiedente in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza.

Per quanto attiene alle Sedi estere tale incarico, se non diversamente stabilito dal RUP, è affidato al Referente della sede di riferimento.

Il Direttore di esecuzione del contratto, nel caso di accertate inadempienze da parte del contraente deve darne notizia al RUP affinché lo stesso possa procedere per quanto di competenza.

Il Referente della sede estera, ferma la responsabilità del RUP, è tenuto sia nella fase di individuazione dell'operatore, sia nella fase di esecuzione, sia nella fase post esecuzione del servizio, della fornitura o dei lavori, a garantire il corretto andamento e la corretta esecuzione di tutta la procedura.

In particolare, il Referente della sede estera è tenuto a fornire al RUP tutto il supporto necessario per la gestione, la supervisione e la verifica della legittimità dell'affidamento, nonché per consentire la liquidazione delle spettanze dell'operatore previa verifica di conformità. Ulteriormente il Referente della Sede estera è tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie al Servizio che gestisce i processi di approvvigionamento di ENIT.

Art. 24 - NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, forniture e servizi sottosoglia non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

In relazione alle modalità operative di svolgimento dei processi di approvvigionamento la struttura competente in materia emanerà apposita procedura interna che recepirà i principi di cui al Codice e al presente Regolamento.

Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.

Art. 25 – ACQUISIZIONE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE

Per le modalità di acquisizione di servizi, forniture e lavori per importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice si rimanda interamente a quanto disciplinato dal Codice stesso.

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.